

ITALO MEREU

Il processo inquisitorio

Lo strumento giudiziario di cui la Chiesa post-tridentina si serve per giudicare coloro che sono sospettati di eresia e più in generale di comportamenti contrari alle sue disposizioni è il processo «inquisitorio». Questa forma di giudizio, elaborata dalla Chiesa a cominciare dal secolo XII, rappresenta una radicale modifica, e per certi versi l'antitesi, del processo «accusatorio» elaborato e applicato dall'antico diritto romano.

*Quest'ultimo assicurava una posizione paritaria all'accusatore e all'imputato, affidando il giudizio a una figura *super partes*, il giudice; per garantire il rispetto delle procedure imponeva l'oralità e la pubblicità degli atti processuali; a tutela dell'imputato richiedeva l'assistenza di un avvocato difensore e attribuiva all'accusatore l'onere della prova (cioè il compito di dimostrare, con prove, la colpevolezza dell'imputato).*

Il processo inquisitorio, che la Chiesa cattolica assume come strumento di giudizio degli eretici, abbandona completamente questi principi e queste garanzie: fonde le figure del giudice e dell'accusatore, attribuendo all'inquisitore il duplice e contraddittorio ruolo di giudice e di pubblico ministero; introduce i principi della scrittura e della segretezza degli atti processuali; indebolisce le garanzie offerte all'imputato attribuendo a quest'ultimo l'onere della prova: è quindi l'accusato che deve dimostrare la propria innocenza e non l'accusatore che deve provarne la colpevolezza. In tale compito difensivo l'inquisito si trova assai sfavorito perché non ha il diritto di conoscere i capi d'imputazione e, soprattutto, perché provare l'innocenza è assai più difficile che dimostrare la colpevolezza.

A giustificazione di questa "rivoluzione" processuale, che lo storico Italo Mereu descrive nelle pagine che seguono, la Chiesa proclama il proprio dovere di difendere la comunità cristiana dalla sempre più pericolosa minaccia dell'eresia: l'inquisitore è un inviato dalla provvidenza, un «pastore d'anime» mosso dal nobile compito di accogliere i pentiti, ma è al tempo stesso il tutore della fede e, in quanto tale, il severo giudice di coloro che si ostinano nell'errore.

Dal verbo latino *inquirō* (ricerco, investigo, esamino) deriva *inquisitio* (inquisizione), dicono i dizionari. Ed è una spiegazione etimologicamente esatta ma anodina. Meno dotto ma più significativa è, forse, il partire dal riscontro del suo successo "tecnico"; perché di "successo" bisogna parlare a proposito di "una invenzione giuridica", l'«Inquisizione», appunto, che dal Medioevo, in Europa (Inghilterra esclusa) ha superato indenne il Rinascimento, l'Illuminismo, la Rivoluzione francese e l'epoca liberale, per arrivare, sempre viva, all'epoca contemporanea. [...]

Per la Chiesa, essere "inquisiti" equivarrà a essere «legittimamente sospettati». L'inquisitore potrà (anzi dovrà) investigare e giudicare partendo sempre dalla presunzione che l'imputato (anzi il «reo»), come scrivono i «maestri» nella nostra epoca) è «colpevole», e di conseguenza «deve» confessare le proprie colpe. Il che significa che l'inquisitore non dovrà giudicare sulla base del «fatto» o dei «fatti provati», ma sul «sospetto»; non su quanto gli risulta dagli atti, ma su quanto lui sospetta che sia. Guardato da questo punto di vista, il metodo inquisitorio è indubbiamente un'importante invenzione giuridica. Esso rappresenta l'istituzionalizzazione processuale della *suspicio*, in quanto riesce a rivestire di forme giuridicamente ineccepibili l'arbitrio assoluto dell'autorità inquirente e giudicante, e a trasformare il sospetto in un *quid* germinativo, che potrà essere messo a coltura o in produzione. [...]

Partiamo da una constatazione: «suspicio e processo inquisitorio» sono termini correlativi. Del processo inquisitorio, il sospetto è la struttura portante. Se eliminiamo la presunzione di colpevolezza come fondamento, presupposto, base di questo metodo

processuale (e questo sempre, anche dopo le “sofisticazioni” a cui il metodo è stato sottoposto dai moderni), tutto resta campato nel vuoto, tutto appare difficile, incomprensibile, troppo “tecnico”; sembra quasi che ci sia bisogno, per intenderlo nella sua vera natura, di uno studio attento e specialistico. [...]

Il primo “arcano” che cercheremo di risolvere è questo: come mai la Chiesa ha sentito il bisogno di avere “un proprio metodo processuale”? Non esisteva già il metodo accusatorio romano, che nel Medioevo, con la “scoperta” del *Digesto*¹ proprio nel periodo in cui l’Inquisizione muove i primi passi, comincia a essere conosciuto, studiato e apprezzato nelle università?

Per rispondere a queste domande bisogna partire dal presupposto “smitizzante e scandaloso”, ma non per questo meno vero, dello spirito “profondamente anti-romanicistico” (almeno nei confronti di certi principi del diritto penale e processuale romano) che la Chiesa ha sempre avuto. Molti frammenti del *Digesto* contrastavano apertamente con i propri principi fondamentali. Nel *Digesto*, ad esempio, si affermava che nessuno può essere punito per il solo pensiero: *cogitationis poenam nemo patitur*. Il che era in contrasto aperto con la persecuzione dell’eresia, che è un crimine di pensiero. In un altro passo si diceva che nessuno doveva essere condannato in base ai soli sospetti, e che era meglio lasciare impunito il colpevole piuttosto che condannare un innocente. E anche questa dichiarazione di Ulpiano² – tolta da un rescritto dell’imperatore Traiano – era quanto di più “anticattolico” potesse esserci, visto che la Chiesa proprio sul sospetto doveva fondare tutta la propria sistematica preventiva e punitiva. Nello stesso frammento di Ulpiano, all’inizio, era detto che nel processo penale non bisognava mai condannare un assente, mentre la Chiesa trasformerà l’assenza nella “prova” per procedere alla condanna in contumacia.

Ma c’era soprattutto il sistema processuale per *accusatio* (o processo accusatorio), che andava contro tutti i presupposti dai quali partiva la Chiesa. Accusatore e accusato erano posti, nel *Digesto*, sullo stesso piano. Chi accusava doveva provare. Da qui la pena del taglione verso l’accusatore che fosse risultato colpevole di calunnia. L’accusato aveva il diritto di difendersi e di farsi difendere. Il processo aveva uno svolgimento rapido, e come caratteristica l’oralità e la pubblicità. Non esistevano segreti. Non erano ammesse denunce, comunque segrete. Il giudice ascoltava entrambe le parti e sulla base delle prove esibite e della difesa, decideva.

Ora basterà pensare ai fini che la Chiesa si proponeva di raggiungere con la persecuzione dell’*haeretica pravitas*, per capire quanto il sistema romanistico così congegnato le dovesse apparire inadeguato e scomodo. Da qui l’assoluta necessità “politica” di scomporlo e variarlo, facendo del sospetto l’asse portante di tutto l’ordinamento.

Volendo schematizzare potremmo dire che la formula: «*reus-accusator-IUDEX*» del sistema accusatorio, sarà trasformata in quella di : «*reus-ACCUSATOR-IUDEX*» del sistema inquisitorio. Il che significherà porre l’accusa in una posizione privilegiata e preminente nei confronti dell’inquisito, togliere il giudice dalla posizione di arbitro al di sopra delle parti, e fargli assumere quella di “accusatore-giudice” (cioè di “inquisitore”) contemporaneamente, eliminando tutte quelle caratteristiche processuali che al sistema accusatorio erano proprie. Cioè, nel primo, oralità e pubblicità del processo, nel secondo segretezza e scrittura degli atti; nel primo era fondamentale il contraddittorio fra le parti, nel secondo, il processo era regolato dal giudizio insindacabile del giudice, che potrà ammettere o negare le accuse a seconda che lo riterrà opportuno e necessario.

Quanto alla prova, che era il fondamento di tutto il sistema accusatorio, essa avrà,

1. Parte del *Corpus iuris civilis* che Giustiniano fece stilare nel secolo VI d.C.; in esso sono raccolti gli scritti dei giuristi classici romani.

2. Domizio Ulpiano, vissuto nel secolo III d.C., fu tra i maggiori giuristi romani del tempo.

con il nuovo metodo, il “giusto” riconoscimento, mettendo in primo piano la prova delle prove: “la confessione dell’imputato”. Ma neppure quella sarà sempre necessaria, potendo il giudice condannare anche in base al sospetto, e dovendo l’inquisito, con l’inversione dell’onere della prova, smontare tutte le accuse.

Non è l’“accusatore-giudice” che deve provare la fondatezza di quanto afferma, ma sta all’imputato l’onere di dimostrare che l’accusa è inconsistente.

Dal punto di vista “dogmatico” potremmo dire che nel primo sistema la posizione di “uguaglianza delle parti” è rigorosamente rispettata. “Accusatore e reo” hanno gli stessi diritti e doveri. Il giudice non può sentenziare ad arbitrio, ma solo sulla base delle prove fornite. Nel sistema inquisitorio, quello che prevale è il “principio di disuguaglianza”.
 → Le parti non hanno le stesse possibilità d’azione e non sono poste sullo stesso piano. All’accusatore-giudice viene riconosciuto il diritto d’arrestare, d’inquisire, di torturare e di giudicare, senza che l’accusato possa opporre nessun gravame. L’accusato per essere creduto dovrà provare, il giudice può presumere e sospettare, e su quella base condurre tutta la propria azione penale e condannare l’imputato in forza del solo sospetto. [...]

Con l’interrogatorio l’autorità che sospetta deve solo avere la “prova”, mediante la “confessione”, di quella verità che già crede di conoscere. È un istituto “violento”, perché nasce dal presupposto che la verità appartiene solo a chi detiene il potere, mentre i sospettati sono dei «rei» che devono solo confessare. L’istituto non mira ad altro. La tortura sarà la forma più dura e più pressante. Ma non può essere vista che come una specificazione e una continuazione dell’interrogatorio. Tanto è vero che l’interrogatorio sarà distinto in «esame semplice» e «rigoroso esame», cioè tortura.

Ideologicamente nasce bene. L’inquisito ha giurato (nel processo inquisitorio anche l’imputato è tenuto al giuramento *de veritate dicenda*) e l’inquisitore, pertanto, è autorizzato a interrogarlo sempre più a fondo finché non abbia confessato quanto l’inquisitore dice di sapere o sospetta di conoscere. Ma c’è un fatto interessante. L’inquisitore non deve mai dire (così ci attestano i «maestri») che cosa vuole sapere e per quale motivo l’imputato è stato “invitato a presentarsi”, o perché è stato arrestato, o di che cosa è imputato (né tanto meno metterlo a confronto con i testimoni e con gli accusatori). L’inquisito deve “indovinarlo da solo”, deducendolo dall’esame della propria vita precedente, dalle proprie idee, dall’analisi dei propri atti pregressi, e “confessarli”. La confessione, in questo senso, è una scoperta del metodo inquisitorio; ed è l’adattamento giuridico dell’omonimo sacramento da cui è mutuata. Le parti in causa, l’inquisitore e l’imputato, si trovano nell’analoga posizione del confessore e del penitente. Con questo di diverso: mentre nella confessione “è il penitente che sa” e che spontaneamente si presenta e si confessa dinanzi al sacerdote che lo ascolta, lo assolve e lo penitenzia; qui invece è l’inquisitore che sa, o dice di sapere” (o presume di conoscere), mentre il sospettato non conosce ancora gli addebiti che gli sono mossi.

Su questo capovolgimento di posizioni è condotto l’interrogatorio. L’inquisitore, al primo impatto, cercherà di presentarsi come il “padre amorevole” che è informato di tutto e che attende, senza fretta e senza animosità, che il “figliuolo” gli confessi la verità, acciocché, possa “curare” la sua anima dalla “lebbra” ereticale.

Se l’imputato dirà di non ricordare, di non sapere, o tenterà di sfuggire alle domande, o darà risposte imprecise o equivoche, ci sarà la sospensione dell’interrogatorio, e la prigione. Inizia di fatto la “tortura” cioè la fase dedicata alla demolizione della resistenza psicologica dell’imputato mediante l’isolamento carcerario. (È un’altra intuizione della Chiesa quella d’isolare un imputato, di farlo vivere scomodo, in un ambiente angusto e squallido, per molto tempo, prima di processarlo. È una tortura psicologica molto “intelligente” che mira a disporre un individuo, pur di tornare alla vita comune, ad ammettere qualunque cosa il giudice voglia fargli confessare. Ed è proprio per questo la fase “decisiva” di tutta l’istruttoria.)

Le carceri per inquisiti sono prigioni “speciali” dove il trattamento è molto piú severo e rigoroso degli ergastoli comuni, che già non sono confortevoli. Dopo alcuni giorni, o mesi, e qualche volta anni (non c'è un termine prefissato), l'imputato è di nuovo sottoposto a interrogatorio. L'inquisitore gli chiederà se avesse pensato bene alla vita precedente, se fosse disposto, finalmente, a dire la verità. «E negando egli, si potrà ammonire piú, e piú volte, come di sopra, minacciandogli, “che la sua espeditione anderà in lungo”, se non dirà la verità, e starà piú lungo tempo in prigione, e si procederà contro di lui con i termini di giustizia» scrive il Masini, e conclude: «e il tutto si farà scrivere in processo.» Ciò durerà – *ad libitum*³ dell'inquirente – finché l'imputato non avrà ammesso quanto l'inquisitore suppone di sapere.

Se poi continuerà a negare, allora dall'«esame semplice» si passerà a «rigoroso esame», come con velato linguaggio accademico, viene chiamata dai nostri «maestri» la tortura.

[I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, Milano 1988, pp. 180-184, 194-207]